



TRIBUNALE DI CASSINO

Prot. 213

Cassino, 19.01.24

Al Consiglio dell'Ordine Forense di Cassino

e p.c. Cancellerie Civili

OGGETTO: Art. 23, comma 9-bis, del DL n. 137/2020 – Rilascio della formula esecutiva in forma di documento informatico con firma digitale -

Con l'art. 9-bis del DL n. 137/2020 è stata prevista la possibilità, sino al termine del periodo emergenziale da Covid-19, il rilascio di copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'Autorità giudiziaria di cui all'art. 475 cpc, sotto forma di documento informatico con sottoscrizione digitale e deposito nel PCT.

Di seguito il testo della predetta disposizione normativa:

"La copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui all'art.475 del codice di procedura civile può essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza, da depositare in modalità telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento. La copia esecutiva di cui al primo periodo consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice, in calce ai quali sono aggiunte l'intestazione e la formula di cui all'art.475, terzo comma, del codice di procedura civile e l'indicazione della parte a favore della quale la spedizione è fatta. Il documento informatico così formato è sottoscritto digitalmente dal cancelliere. La firma digitale del cancelliere tiene luogo, ai sensi dall'art.24, comma 2 del codice dell'amministrazione digitale, di cui decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82, del sigillo previsto dall'art.153, primo comma, secondo periodo, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941 n. 368. Il difensore o il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio possono estrarre dal fascicolo informatico il duplicato e la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma dell'art. 16- undecies del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n.221, equivalgono all'originale.

La richiesta della formula esecutiva in maniera digitale (previa istanza da depositare in modalità telematica con il PCT) ed il relativo rilascio da parte del cancelliere è una procedura già in atto presso questo Tribunale come da disposizioni emanate per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19.

Al fine di una proficua collaborazione ed un pronto rilascio del titolo esecutivo si chiede che le richieste a PCT **rechino nel campo note la dicitura "richiesta copia esecutiva" (specificando altresì se trattasi di Sentenza, decreto ingiuntivo o altro)**, affinché possano essere individuate dal personale addetto al servizio in maniera agevole (tra la molteplicità di atti telematici che quotidianamente pervengono).

Sino a che non perverranno necessarie indicazioni ministeriali si ritiene di dover percepire i diritti di copia (previsti per il rilascio su supporto elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio) in relazione al numero delle pagine di cui è composto l'atto.

Il Presidente del Tribunale
Massimo Capurso

Il Dirigente amministrativo
Nicola Valentino